

REGOLAMENTO PER LE SPESE PUBBLICITARIE
E DI SPONSORIZZAZIONE

Art.1

Premessa

1. Il presente "regolamento" disciplina le erogazioni per pubblicità e sponsorizzazioni, che promanino da istanze provenienti da:
 - Associazioni/ Organizzazioni;
 - Enti;
 - Privati (persone fisiche e società);che siano residenti nel territorio di Pineto e che esercitino, o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di iniziative che riservino adeguato spazio pubblicitario per la promozione dell'immagine della Farmacia Comunale di Pineto e/o dei suoi prodotti e servizi.
2. Coloro che intendono accedere alle erogazioni per pubblicità o sponsorizzazioni previste nel presente regolamento devono presentare domanda alla Farmacia Comunale di Pineto, utilizzando l'apposito modulo all'uopo predisposto, contenente i seguenti elementi:
 - generalità della persona fisica, ovvero denominazione della persona giuridica, sede e nome del legale rappresentante del richiedente;
 - entità e/o natura della richiesta;
 - finalità, contenuta in adeguate note o relazione illustrativa, circa l'impiego di quanto si richiede;
 - impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto sull'utilizzo di quanto erogato, nonché la documentazione probatoria, ove eventualmente ritenuto, in sede di erogazione, dalla Farmacia Comunale di Pineto.
3. Non rientrano in tale ambito le spese e gli investimenti pubblicitari in senso lato che il Consiglio di amministrazione della Farmacia Comunale di Pineto dovesse deliberare di propria iniziativa nell'ambito di una pianificata attività di valorizzazione dei propri prodotti e servizi offerti o dell'immagine della Farmacia Comunale di Pineto, ovvero in presenza di esigenze divulgative e di comunicazione connesse a specifici eventi o fabbisogni commerciali e/ o istituzionali.

Art. 2

Definizioni

1. **Spese pubblicitarie:** Le spese sostenute dalla Farmacia Comunale di Pineto, documentate da regolare fattura o ricevuta, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico (cioè, a prestazioni corrispettive) con la controparte. Tali spese sono sostenute a fronte di prestazioni pubblicitarie che possono concretizzarsi

nella generica messa a disposizione di spazi pubblicitari su giornali, riviste, periodici, libri, siti internet, media (radio e televisioni), ecc., ovvero su manifesti, locandine e inviti in occasione di specifici eventi, quale opportunità offerta da terzi per sostenere l'immagine della Farmacia Comunale di Pineto (pubblicità istituzionale) ovvero prodotti e/o servizi della stessa (pubblicità di prodotto). La finalità di sostegno finanziario al richiedente è marginale rispetto all'opportunità di ritorno pubblicitario per la Farmacia Comunale.

2. **Spese per sponsorizzazione:** Le spese sostenute dalla Farmacia Comunale di Pineto, documentate da regolare fattura o ricevuta, per la contribuzione ad un'iniziativa, ad un programma di attività, ad un sodalizio, con la prevalente finalità di promuovere l'immagine della Farmacia Comunale di Pineto, rispetto a quella di promuovere o sostenere l'iniziativa, il programma o il sodalizio medesimo.
3. **Richiedente:** Ai fini dell'interpretazione del presente regolamento, il richiedente è da qualificarsi come ente/associazione/comitato/persona fisica/persona giuridica ove lo stesso ovvero soggetti a esso riconducibili per connessione giuridica o economica il cui oggetto sociale abbia una indubbia valenza sociale, a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 3

Pubblicità

1. Le "spese per pubblicità" sono esaminate e deliberate dal Consiglio di amministrazione, a fronte delle istanze offerte presentate alla Farmacia Comunale di Pineto, previa autonoma e insindacabile valutazione da parte del Consiglio di amministrazione in ordine alla coerenza tra l'importo della spesa ed il valore del ritorno pubblicitario della Farmacia Comunale di Pineto. Assumono rilievo, a tal fine, il bacino di diffusione del veicolo pubblicitario, il target dei fruitori, la serietà del richiedente e dell'eventuale iniziativa, purché le attività promosse presentino interesse di carattere generale o comunque siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione.
2. Se trattasi di specifiche iniziative, sul materiale promozionale deve essere presente in modo il più possibile evidente il logo della Farmacia Comunale di Pineto, senza alcuna manomissione e/o alterazione e, se richiesto dal Consiglio di amministrazione, la dicitura "Con la collaborazione della Farmacia Comunale di Pineto".

Art. 4

Sponsorizzazioni

1. Il Consiglio di amministrazione, in piena autonomia e indipendenza, valuta le proposte di sponsorizzazione sulla base di principi di coerenza tra l'entità della spesa a sostenersi e ed il ritorno d'immagine per la Farmacia Comunale di Pineto, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche dell'evento, del programma o del sodalizio, per la migliore tutela della reputazione della Farmacia Comunale di Pineto, anche per le sponsorizzazioni, assumono rilievo il bacino di diffusione

dell'evento o del programma da sponsorizzare, il target dei fruitori, l'attività e la reputazione del sodalizio, purché le attività promosse presentino interesse di carattere generale o comunque siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione.

2. Le sponsorizzazioni sono contrattualizzate, così da definire chiaramente diritti e obblighi reciproci.

Art. 5

Deroghe

1. Fermo il principio secondo cui, ai sensi del precedente art. 1, comma 1, possono accedere ai contributi disciplinati dal presente regolamento soggetti che siano residenti nel territorio di Pineto e i cui scopi abbiano valenza sociale, il Consiglio di amministrazione potrà eccezionalmente valutare positivamente istanze che, per i loro obiettivi positivi riflessi socio-economici sul territorio, siano meritevoli di accoglimento, ancorché non provenienti da residenti.

Art. 6

Limiti di spesa

1. Le "spese per pubblicità" e le "spese per sponsorizzazioni" sono deliberate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto di un complessivo budget di spesa annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione e nel primo anno è fissato in € 2.500,00 e ciascuna spesa non può superare il limite di € 300,00.
2. Nell'accoglimento delle richieste viene data preferenza a quelle provenienti da soggetti che nell'anno solare non hanno beneficiato di erogazioni.
3. Non assorbono lo stanziamento annuo le spese pubblicitarie deliberate in forza di specifiche e autonome iniziative varate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Imputazione contabile della spesa e pagamento

1. Le spese di cui al presente regolamento sono attribuite al conto economico dell'esercizio, secondo il principio di competenza economica. Il pagamento è effettuato a presentazione di regolare fattura o altro documento fiscale corredata da documentazione probante la prestazione effettuata.

Art. 8

Norma transitoria

1. Il budget di spesa per l'esercizio in corso alla data di approvazione del presente regolamento è riferito alla residua frazione d'esercizio ed è responsabilmente determinato tenendo conto delle spese fino alla data sostenute. Conseguentemente, assorbono il budget dell'esercizio in corso anche le spese deliberate antecedentemente alla sua approvazione.